

Dispositivo del diritto alla segnalazione d'allarme



La tua salute è la nostra priorità

GROUPE BASTIDE

Presentazione dell'attuazione del dispositivo di allarme interno

Il Groupe Bastide ha optato per l'attuazione di un unico dispositivo tecnico di raccolta di tali segnalazioni nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela dei segnalanti (whistleblowers) e delle raccomandazioni dell'Agenzia Francese Anticorruzione (AFA).

Sommario

- 1. Chi può lanciare l'allarme?**
- 2. Quali fatti possono essere oggetto di una segnalazione?**
- 3. Status del segnalante**
- 4. Con quali certezze lanciare l'allarme?**
- 5. Come rivolgere la segnalazione?**
- 6. Come viene trattato l'allarme?**
- 7. Riservatezza**
- 8. Conservazione dei dati personali**
- 9. Informativa generale destinata agli utenti del dispositivo**

1. Chi può lanciare l'allarme?

Ai membri del personale, alle persone il cui rapporto di lavoro è giunto a termine, quando le informazioni sono state ottenute nell'ambito di tale rapporto, e alle persone che si sono candidate a un impiego all'interno dell'entità interessata, quando le informazioni sono state ottenute nell'ambito di tale candidatura;

Agli azionisti, ai soci e ai titolari del diritto di voto all'interno dell'assemblea generale dell'entità;

Ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza;

Ai collaboratori esterni e saltuari;

Ai contraenti dell'entità interessata, ai loro subappaltatori o, quando si tratta di persone giuridiche, ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di tali contraenti e subappaltatori nonché ai membri del loro personale.

Al fine di trattare le segnalazioni fatte nell'ambito di questo dispositivo, sarà competente il comitato Nomine, Remunerazioni e Affari del Groupe Bastide.

2. Quali fatti possono essere oggetto di una segnalazione?

I fatti avvenuti o che molto probabilmente possono avvenire e che rientrano nella definizione relativa al segnalante:

- un delitto o un reato;
- una minaccia o danno grave all'interesse pubblico;
- un tentativo di occultamento di una violazione o violazione di un impegno internazionale ratificato o approvato dalla Francia;
- un tentativo di occultamento di una violazione o violazione di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale assunto sul presupposto di tale impegno;
- un tentativo di occultamento di una violazione o violazione di un regolamento dell'Unione europea;
- un tentativo di occultamento di una violazione o violazione di una legge, di un regolamento;

Il dispositivo di allarme consente di segnalare fatti gravi nei seguenti ambiti:

- Qualsiasi violazione di una Carta o di un Codice di condotta del Gruppo;
- Corruzione, concorrenza, riciclaggio;
- Contabile, finanziario, bancario;
- Discriminazione, molestia;
- Salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
- Tutela della salute pubblica;
- Tutela dell'ambiente;
- Tutela della vita privata, dei dati personali e sicurezza dei sistemi informativi;
- Tutela dei consumatori, sicurezza e conformità dei prodotti;
- Altri.

L'elenco non è esaustivo.

Questo dispositivo non riguarda la presentazione di gravami nei confronti di un altro impiegato del gruppo.

In caso di conflitto o litigio personale con un altro dipendente del Gruppo, è opportuno riferirsi alle apposite procedure esistenti. Dovete rivolgervi al vostro superiore gerarchico o alla Direzione Risorse Umane.

3. Status del segnalante (whistleblower)

Al fine di poter presentare una segnalazione, vanno soddisfatte cinque condizioni:

1. Essere una persona fisica;
2. Avere conoscenza dei fatti;
Se l'informazione è stata rilevata fuori dall'ambito professionale, la persona deve aver avuto una conoscenza personale dei fatti;
3. senza compenso finanziario diretto;-non devo godere di un vantaggio finanziario che deriverebbe direttamente dalla mia segnalazione.
4. Agire in buona fede; sono convinto che la segnalazione da me presentata verte su fatti realmente accaduti

5. Rivelare fatti menzionati al paragrafo 2.

Il segnalante può avvalersi di una o più persone fidate. Queste godono della protezione concessa dallo status di segnalante e dei diritti ad esso afferenti.

La protezione concessa ai segnalanti è estesa:

ai facilitatori, intesi come qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica senza fini di lucro che aiuti un segnalante ad effettuare una segnalazione o una divulgazione nel rispetto della Legge alle persone fisiche in contatto con il segnalante e che rischino di essere oggetto di ritorsioni alle entità giuridiche controllate da un segnalante

La persona interessata può chiedere al Difensore dei diritti la garanzia dello status protettivo di segnalante.

In caso di denuncia intenzionalmente calunniosa o di uso abusivo del dispositivo, l'autore può essere soggetto a provvedimenti disciplinari. La persona può incorrere anche in procedimenti penali e/o civili.

Quando vengono rispettati tali requisiti, il segnalante e i facilitatori godono di garanzie, conformemente alla legge:

- un'immunità penale ai termini di cui all'art. L. 122-9 del Codice penale. La divulgazione dell'informazione "è necessaria e proporzionata alla salvaguardia degli interessi in causa" e avviene nel rispetto delle procedure di segnalazione di allarmi.

Immunità civile riguardo ai danni causati per la loro segnalazione o divulgazione pubblica dato che avevano ragionevoli motivi per credere, quando hanno provveduto, che la segnalazione o divulgazione pubblica del complesso di queste informazioni fosse necessaria alla salvaguardia degli interessi in causa.

un'immunità penale in caso di rivelazione di un segreto protetto per legge.

Vengono tuttavia esclusi i segreti attinenti a: segreto di Stato, segreto professionale del medico, segreto delle delibere, segreto investigativo o istruttorio o segreto professionale dell'avvocato.

- un'immunità penale in caso di sottrazione, appropriazione indebita o ricettazione di documenti o di qualsiasi supporto contenente le informazioni di cui ha avuto conoscenza e che divulga.

- un'immunità civile, in particolare per la persona che ha divulgato pubblicamente informazioni. Non dovrà rispondere dei danni causati.

- non può essere licenziata, sanzionata sul piano disciplinare, discriminata o subire ritorsioni per via della segnalazione.

I segnalanti e facilitatori non possono essere oggetto di misure ritorsive, né di minacce o tentativi di ricorrere ai seguenti provvedimenti:

- Sospensione, retrocessione,
- licenziamento, sanzione o discriminazione per via dell'allerta,
- pregiudizio alla reputazione della persona,
- rescissione o annullamento di un contratto, di un'autorizzazione...
- inserimento in una lista nera.

Questo elenco non è esaustivo.

Qualsiasi atto o assunzione di decisione è nullo di pieno diritto.

La legge prevede:

- Una pena di un anno di reclusione e una multa di 15 000 euro per qualsiasi persona che ostacoli in "qualsiasi modo" la trasmissione di una segnalazione all'interno dell'impresa o all'autorità giudiziaria, amministrativa o a un ordine professionale;
- In caso di procedura abusiva o dilatoria contro un segnalante detta "bâillon" (bavaglio), si può incorrere in una multa di 60 000 euro. Questa multa può essere emessa senza tener conto dell'erogazione di risarcimento danni.
- Una pena di tre anni di reclusione e una multa di 45 000 euro in caso di ritorsioni o tentativo di ritorsione contro il segnalante o un facilitatore. In occasione della procedura, il segnalante potrà beneficiare di sussidi qualora la sua situazione economica si sia gravemente deteriorata.
- Una pena di due anni di reclusione e una multa di 30 000 euro in caso di divulgazione di informazioni riservate relative al segnalante.

Lo status non verrà concesso se la segnalazione:

- non rientra nel campo d'applicazione del dispositivo;
- viene fatta in malafede;
- non ha alcuna attendibilità;
- non contiene elementi abbastanza precisi e che non possono essere accertati.

In caso di denuncia intenzionalmente calunniosa, l'autore di tale denuncia può essere soggetto a provvedimenti disciplinari che possono andare fino al licenziamento. La persona può incorrere anche in procedimenti penali e/o civili.

4. Con quali certezze lanciare l'allarme?

Tutti i dati raccolti nell'ambito del presente dispositivo d'allarme verranno trattati in modo riservato, si tratti:

- dell'identità dell'autore della segnalazione e dei facilitatori,
- dei fatti oggetto della segnalazione
[Dei testimoni interessati dalla segnalazione](#)
- o delle persone o enti interessati dalla segnalazione.

Verranno prese tutte le necessarie precauzioni per preservare la sicurezza di tali dati.

- Le persone incaricate della raccolta delle segnalazioni o del trattamento di queste sono, a tale scopo, assoggettate a un obbligo di maggiore riservatezza, salvo disposizione di legge contraria.
- I dati personali raccolti nell'ambito del presente dispositivo d'allarme verranno trattati in conformità con gli obblighi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD).

5. Come rivolgere la segnalazione?

Avete dubbi o domande riguardanti un caso particolare:

Potete scrivere e/o porre le vostre domande a:

- Vostro superiore, al superiore di questo;
- alla Direzione Risorse Umane;
- al Direttore Generale / Presidente.

Non potete o non volete rivolgervi a tali interlocutori:

Se avete delle domande, non esitate a farle al referente etico del Gruppo tramite il seguente indirizzo email compliance@bastide-medical.fr o tramite il sito dedicato alle segnalazioni al seguente link: www.bastide-groupe.fr o al seguente indirizzo: BASTIDE GROUPE – COMPLIANCE – CS 28219 – 30942 NIMES CEDEX 9

Le informazioni richieste sono le seguenti:

1. Cognome, nome, incarico e luogo di lavoro;
2. I fatti di cui desiderate riferire, **in modo oggettivo e sufficientemente preciso**, al fine di permettere di procedere all'accertamento dei fatti allegati;
3. L'eventuale indirizzo email a cui desiderate essere informati del trattamento della segnalazione se esso è diverso da quello usato per la segnalazione iniziale;
4. Potete anche scegliere di restare anonimi.

Potete rivolgere la vostra segnalazione direttamente all'interno e/o all'esterno dell'impresa:

Bastide 20.03
.2023

- a una delle autorità competenti il cui elenco è stabilito con decreto 3 ottobre 2022, n°2022-1284 (si veda allegato 1 estratto delle autorità competenti)
- al Difensore dei diritti di accesso alla Giustizia
- all'autorità giudiziaria
- a un istituto, a un organo o a un ente dell'Unione europea competente.

La segnalazione può essere oggetto di divulgazione pubblica se quella effettuata all'esterno dell'impresa non è stata trattata entro un termine di (3) mesi.

La segnalazione può essere direttamente resa pubblica:

- In caso di pericolo grave e imminente
- Il deferimento all'autorità competente fa correre un rischio di ritorsioni o non ha alcuna chance di ottenere un esito positivo
- Il segnalante ha seri motivi per credere che l'autorità competente possa trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse o agire in combutta con l'autore dei fatti
- In caso di pericolo palese per il pubblico interesse, situazione d'emergenza o rischio di pregiudizio irreversibile.

6. Come viene trattata la segnalazione?

- Sarete informati per iscritto entro un termine di 7 giorni lavorativi dalla sua ricezione, con ricevuta di ritorno della vostra segnalazione, all'indirizzo email che avrete usato o quello che avrete indicato come indirizzo di corrispondenza scelto.

È possibile che vi sia chiesto qualsiasi ulteriore informazione

- Qualora la segnalazione non rientri nel campo di applicazione della legge, il segnalante verrà informato - se è anonimo
- Qualora la segnalazione risulti ammissibile: il segnalante verrà informato entro un termine ragionevole massimo di tre mesi nonché dei provvedimenti presi e dei motivi di tali provvedimenti:
 - Per valutare l'esattezza delle allegazioni
 - Per rimediare, all'occorrenza, all'oggetto della segnalazione
- Il comitato etico svolgerà le indagini necessarie alla ricerca degli elementi utili per dimostrare o meno i fatti allegati entro un termine ragionevole.
- Qualora la segnalazione effettuata permetta di stabilire che c'è stata una violazione del codice di condotta o della legge, il comitato etico trasmetterà le sue conclusioni alla Direzione generale e alla Direzione Risorse Umane che prenderanno adeguati provvedimenti correttivi e/o sanzionatori.

7. Riservatezza

Il comitato garantisce la riservatezza delle informazioni trasmesse, dell'identità del segnalante, dei facilitatori e delle persone o degli enti interessati dalla segnalazione.

Le informazioni possono essere trasmesse a terzi solo se questi sono autorizzati a riceverle nel quadro del trattamento della segnalazione e che tale trasmissione è necessaria al suo trattamento.

Non è consentito l'accesso alle informazioni attinenti a una segnalazione alle persone non autorizzate.

8. Conservazione dei dati personali

- Le segnalazioni che, pur rientrando nel campo di applicazione del dispositivo, non portano ad alcun procedimento disciplinare o giudiziario, verranno archiviate senza seguito e l'insieme dei dati raccolti verrà archiviato in modo anonimo. Questa durata non può superare i trent'anni.
- Se un procedimento disciplinare o giudiziario viene avviato in seguito a una segnalazione, i dati verranno conservati fino al termine dei procedimenti e archiviati in modo anonimo. Questa durata non può superare i trent'anni.

9. Informativa generale destinata agli utenti del dispositivo

- La presente procedura è consultabile sul sito web bastide-groupe.fr
- La presente procedura viene consegnata a tutti i dipendenti del Gruppo.

Allegato 1 – Elenco delle autorità esterne competenti

1. Appalti pubblici	Agenzia francese anticorruzione (AFA), per i reati contro la probità
	Direzione Generale per la Concorrenza, il Consumo e la Repressione Frodi (DGCCRF), per le pratiche anticoncorrenziali.
	Autorità garante della Concorrenza, per le pratiche anticoncorrenziali
2. Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo	Autorità dei Mercati Finanziari (AMF), per i fornitori di servizi di investimento e infrastrutture di mercati
3. Sicurezza e conformità dei prodotti	Direzione Generale per la Concorrenza, il Consumo e la Repressione Frodi (DGCCRF)
4. Sicurezza alimentare	Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria degli alimenti, la tutela dell'ambiente e il lavoro (ANSES)
5. Sanità pubblica	Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria degli alimenti, la tutela dell'ambiente e il lavoro (ANSES)
	Agenzia Nazionale per la Sanità pubblica (Santé publique France, SpF)
	Alta autorità sanitaria (Haute Autorité de Santé)
6. Tutela dei consumatori	Direzione Generale per la Concorrenza, il Consumo e la Repressione Frodi (DGCCRF)
7. Protezione della vita privata e dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi	Commissione Nazionale per l'Informatica e le Libertà (CNIL)
	Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei Sistemi Informativi (ANSSI)
8. Violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea	Agenzia francese anticorruzione (AFA), per i reati contro la probità
	Direzione Generale delle Finanze Pubbliche (DGFIP), per la frode all'IVA
	Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette (DGDDI), per truffa dei dazi doganali, antidumping e diritti affini
9. Violazioni riguardanti il mercato interno	Direzione Generale per la Concorrenza, il Consumo e la Repressione Frodi (DGCCRF), per le pratiche anticoncorrenziali.
	Autorità garante della Concorrenza, per le pratiche anticoncorrenziali e i sussidi statali
	Direzione Generale delle Finanze Pubbliche (DGFIP), per la frode all'imposta sulle società
10. Pubblica istruzione e istruzione dell'Università	Mediatore della Pubblica istruzione e dell'istruzione dell'Università
11. Relazioni individuali e collettive di lavoro, condizioni di lavoro	Direzione Generale del Lavoro
12. Diritti e libertà nell'ambito delle relazioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti locali territoriali,	Difensore dei diritti umani

gli enti pubblici e gli enti incaricati di una missione di pubblico servizio	
13. Interesse superiore del bambino	Difensore dei diritti umani
14. Discriminazioni	Difensore dei diritti umani
15. Deontologia professionale delle persone operanti nel campo della sicurezza	Difensore dei diritti umani